

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

81^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (1328)

(Seguito della discussione e remissione all'Assemblea)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN)	4, 5, 7 e <i>passim</i>
DE CATALDO (PSI)	5, 9
GASPARI, ministro per la funzione pubblica ..	4, 5, 6 e <i>passim</i>
JANNELLI (PSI)	6, 9
MAFFIOLETTI (PCI)	2, 4, 5 e <i>passim</i>
MURMURA (DC)	5, 9, 10 e <i>passim</i>
PAVAN (DC)	5, 7
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ...	1, 2, 3 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	2, 8, 11

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (1328)

(Seguito della discussione e remissione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione è in questi termini: il secondo comma dell'articolo 1 è a mio avviso completamente superato perchè la legge è stata presentata il 23 aprile 1985. Essa parla ancora di carriere, problema completamente superato dalla legge-quadro e dal nuovo meccanismo della legge n. 312 del 1980: mi sembra che quei problemi non esistano più e non esistono alla luce delle qualifiche funzionali, si potrebbe pertanto eliminare anche il terzo comma.

Per quanto riguarda l'articolo 3 non ritengo nemmeno che vi siano rilievi da muovere.

Sull'articolo 4 ho parlato a lungo, dicendo di mantenere questo punto di equilibrio. Mi rendo conto che si tratta di qualcosa che può ledere il livello di professionalità dei procuratori dello Stato, ma è pur vero che l'esercizio del patrocinio legale comporta una serie di sforzi e non è possibile non pensare allo stimolo che può costituire un premio dato a chi effettua le ricerche, la citazione, la com-

parsa, a chi va a chiedere il rinvio per conto dell'avvocato. D'altronde chi esercita questa professione conosce le cose meglio di me. Bisogna mettere tutti quanti in condizione di avere un interesse a vincere la causa, a portare avanti nel modo migliore il patrocinio sia pure con quella formula di ridotta partecipazione del personale di supporto, che a me non sembra lesiva.

Per tali motivi mi permetto di insistere sul mantenimento del testo dell'articolo 4.

Per quanto riguarda l'articolo 5 non ritengo che vi siano problemi di rilievo.

Nell'articolo 6, a mio avviso, bisognerebbe ritornare sul termine «impiegati», perchè superato dalla legge n. 312 del 1980; la carriera impiegatizia non esiste, sarebbe meglio dire «dipendenti», adeguando il linguaggio alla legge in questione. La stessa cosa vale per l'articolo 7.

Vi è qui anche il problema del rapporto tra la norma transitoria inserita in questo provvedimento e quella prevista dall'articolo 14 della legge n. 312. In effetti vi è difficoltà a comprendere come le due transitorie funzionino. Per quello che mi sembra di capire sarebbero compatibili: l'articolo 14 della legge n. 312 prevede la riserva. Faccio mia la proposta di chiarire il significato dell'articolo 7, in ordine ai rapporti tra le norme transitorie, ripetendo il secondo comma con una formulazione che mi permetto di sottoporre alla Commissione. Dopo l'inquadramento previsto dall'articolo 14, «della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali», proseguire con: «saranno espletate nella prima applicazione procedure semplificate di accesso riservato al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato che abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore».

Con questa modifica del secondo comma si pone temporalmente una distinzione tra l'applicazione della riserva dell'articolo 14 della legge n. 312, che sono norme transitorie, rispetto alle norme tipiche transitorie previste da questa legge. Prima si dà luogo alle norme transitorie generali della legge n. 312, poi

a quelle previste dalla presente legge. Lo sottopongo alla vostra attenzione.

MAFFIOLETTI. Praticamente l'unico riferimento alla legge n. 312 è la parola «salvo».

TARAMELLI. Prima copriamo tutti i posti disponibili con il personale che è già all'interno, poi, se ne rimangono altri, il concorso pubblico lo facciamo soltanto in base alla riserva dell'articolo 14.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se il secondo comma dell'articolo 7, nell'attuale formulazione, si intende come specificazione del rapporto fra le norme dell'articolo 14 della legge n. 312 del 1980 e le norme transitorie poste dal provvedimento in discussione, ossia negli stessi termini in cui è formulato il mio emendamento al secondo comma, allora non ho motivo di presentarlo.

MAFFIOLETTI. Se questa è la giusta interpretazione del secondo comma, non vi sono problemi.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Ripeto, dunque, che se è questo ciò che si vuole proporre con il secondo comma, allora non è necessaria alcuna modifica al testo in esame.

Ora, sempre a proposito dello stesso comma dell'articolo 7, occorrerà precisare che la commissione di inquadramento e di esame nonchè i criteri di valutazione dovranno essere stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 2. Quindi, all'articolo 7, secondo comma, è bene precisare che il regolamento (previsto dall'articolo 2, primo comma) deve contenere le norme di applicazione della disciplina transitoria.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, vorrei chiarire un punto dell'articolo 7, che in me suscita qualche perplessità. Infatti, il quarto comma del suddetto articolo recita: «La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, può essere prorogata fino ad un massimo di tre anni

1^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3». Ora, la disposizione, nella parte in cui afferma che la durata del rapporto «può» essere prorogata, crea un potere discrezionale per l'Avvocatura generale dello Stato. Inoltre, allo scadere di questo periodo, che accade? La cosa mi preoccupa, perchè si possono creare le condizioni in seguito alle quali l'esercizio del potere discrezionale viene a creare una sorta di accesso facilitato. Potrebbe essere, allora, la stessa legge a prorogare la durata del rapporto di impiego, riducendo l'area delle valutazioni discrezionali.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Per evitare questo, dunque, sarà bene sopprimere il comma 4 dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Forse è opportuno, dato che si tratta di una norma che dà luogo ad un potere discrezionale e non delimitato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo della Avvocatura dello Stato)

1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:

- a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
- b) all'attività professionale;
- c) all'informazione e alla documentazione.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 è classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata.

4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA

Qualifica funzionale livello retributivo	Contingente di qualifica
II	100
III	100
IV	300
V	250
VI	150
VII	35
VIII	16

Se non si fanno, osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 2.

(Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico)

1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, saranno disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonchè i criteri di destinazione dei vincitori.

2. Salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle sopresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le

norme relative alle qualifiche stesse. Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole: «generale dello Stato», le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.».

MAFFIOLETTI. Qui, però, si ha un rovesciamento dei criteri stabiliti dalla legge n. 312 del 1980. Infatti, con questa norma si rende eventualmente possibile l'applicazione della suddetta legge, nella quale vi sono norme generali vigenti in quanto compatibili, altrimenti dovrebbe prevalere la speciale normativa regolamentare.

Il primo comma dell'articolo 2 recita: «Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, saranno disciplinate le modalità di accesso...». Ebbene, noi sappiamo che i criteri stabiliti con la legge n. 312 del 1980 sono validi per tutte le amministrazioni dello Stato in generale. Allora, perchè con questo provvedimento vogliamo fare una deroga?

Poi, il secondo comma recita: «Salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, ...». Ora, dobbiamo essere consapevoli che qui vi è un rovesciamento dei criteri stabiliti con la legge n. 312 (lasciamo stare se la si viola o meno). Vi sono delle esigenze particolari da parte dell'Avvocatura dello Stato perchè possa essere giustificato questo rovesciamento?

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Come lei saprà, senatore Maffioletti, queste esigenze particolari esistono. Con il mio emendamento, infatti, si tenta di riportare il tutto entro le modalità della contrattazione,

sia pure nell'ambito regolamentare. Altrimenti, se così non fosse, occorrerebbe non tanto applicare la legge n. 312, quanto fare riferimento alla normativa sindacale, ossia affidare parte alla contrattazione e parte alla legge.

MAFFIOLETTI. Ritengo che si poteva rinviare alla legge n. 312, che è quella che regola le modalità di accesso alle singole qualifiche e che ha anche stabilito la formazione di una commissione paritetica.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Ma quella commissione ha già concluso i suoi lavori.

MAFFIOLETTI. È questa la giustificazione a quel «rovesciamento» di cui parlavo prima?

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. No, intendevo solo dire che la commissione sui profili professionali non esiste più.

Avendo concluso che non esiste più la commissione, si tratta di una specialità in questi termini.

Quindi, la formula dovrebbe essere: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

BIGLIA. Sarei favorevole all'emendamento se non ci fosse l'aggiunta: «sul piano nazionale». Infatti, anche se mi sembra opportuno che siano interpellate le organizzazioni sindacali...

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ma ci si riferisce sempre al personale dell'Avvocatura dello Stato e non in generale.

BIGLIA. Vorrei che questo fosse chiaro e comunque, se le cose stanno così, è superfluo riferirsi alla rappresentatività sul piano nazionale, perchè non potrebbe che essere tale. Forse, per evitare dubbi interpretativi, è meglio eliminare le parole «sul piano nazionale».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Le grandi organizzazioni sindacali rappresentano ora in generale la funzione pubblica. Non

1^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

esiste più una sezione Avvocatura dello Stato della CGIL, della CISL o della UIL, ma esistono la funzione pubblica CGIL, la funzione pubblica CISL e la funzione pubblica UIL.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Quando si parla di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore della scuola, è chiaro che tra queste c'è lo SNALS e quindi in sede di contrattazione è evidente che devo sentire anche l'opinione di quel sindacato. Per quanto riguarda l'Avvocatura dello Stato, è chiaro che sentirò le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presenti nell'Avvocatura dello Stato.

BIGLIA. Qui il problema è di valutare la maggiore rappresentatività, ma questa deve essere fatta tenendo conto del personale dell'Avvocatura dello Stato. Se si aggiunge «sul piano nazionale» diventa la maggiore rappresentatività in generale.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. No, all'interno dell'Avvocatura dello Stato.

BIGLIA. Allora aggiungiamo «tra il personale dell'Avvocatura dello Stato in campo nazionale».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Ho usato una formula che è ormai diventata di rito. Le preoccupazioni del senatore Biglia mi sembra siano state superate dopo anni di cause e di contenziosi in materia.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Se si parte dal concetto di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in senso lato nell'ambito del pubblico impiego, le più rappresentative sono le tre grandi confederazioni più la CISNAL. Se invece si parla di un provvedimento che riguarda un determinato settore, è chiaro che noi dobbiamo tener conto di chi è in esso presente: se c'è la CGIL, se c'è la CISL, non c'è la UIL ed invece c'è una forte rappresentativa della CONFISAL, dobbiamo sentire tutte queste organizzazioni.

BIGLIA. Mi domando se non sia opportuno specificare la cosa dicendo, invece che «sul piano nazionale», «tra il personale della Avvocatura dello Stato».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. È esattamente questo che si intende. Se avessi detto «della funzione pubblica», lei avrebbe avuto ragione, ma qui si parla del personale dell'Avvocatura dello Stato. Si tratta di una formula di rito.

BIGLIA. Certe frasi di rito hanno dato luogo a controversie annose.

MAFFIOLETTI. Che però sono state risolte. Non vorrei che si riaprisse tutto il contenzioso interpretativo.

DE CATALDO. Anch'io non penso possano sorgere dubbi, specie dopo i chiarimenti del Ministro e del relatore.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al collega Biglia di tranquillizzarsi sul piano interpretativo, specie dopo i chiarimenti del relatore e del Ministro che restano a verbale.

PAVAN. Credo che la formula indicata sia ormai consolidata dall'esperienza. Volevo solo sottolineare un aspetto che mi sembra pacifico, ma che forse è bene sia richiamato dal momento che siamo in sede deliberante. Si fa cenno ad un decreto del Presidente del Consiglio, ma si intende che la gestione della cosa avviene con il Ministro della funzione pubblica che è il centro di coordinamento e di riferimento per tutto quanto riguarda il pubblico impiego. Ora può darsi che non sia necessario indicare nella norma i compiti in materia del Ministro della funzione pubblica, perchè fa parte nella Presidenza del Consiglio, ma d'altra parte forse maggiore chiarezza su questo non sarebbe male.

MURMURA. Forse è meglio essere più precisi.

PRESIDENTE. Il problema sollevato dal senatore Pavan è istituzionalmente molto

grave, perchè il Ministro della funzione pubblica è senza portafoglio. Se la norma resta così, nella realtà il Presidente del Consiglio dovrebbe far capo in materia al Ministro della funzione pubblica, però questo non è chiaro nel testo al nostro esame.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica.
Il dubbio del senatore Pavan potrebbe trovare giustificazione nella lettura dell'elenco dei presentatori di questo disegno di legge, cioè il Presidente del Consiglio, il Ministro del tesoro e quello del bilancio: quindi non figura il Ministro della funzione pubblica. Effettivamente si tratta di un errore, perchè la delega al Ministro per la funzione pubblica comprende tutto ciò che attiene il personale dello Stato, tranne quello riservato alla Presidenza del Consiglio, come è esattamente il personale dell'Avvocatura dello Stato a livello giudicante, cioè Consiglio di Stato e Corte dei conti, quindi le magistrature e non il personale di raccordo. Devo dire che me ne sono accorto adesso; l'osservazione fatta dal collega Pavan è fondata, lo chiarirò. Non c'è dubbio però che quando si dice Presidente del Consiglio per questo tipo di personale, dovrebbe intendersi il Dipartimento della funzione pubblica e quindi il Ministro della funzione pubblica se c'è ed in questa veste io sono qui presente. Semmai adesso dirò di stare attenti per questo provvedimento, perchè non si tratta di un problema personale, ma il richiamo al Ministro della funzione pubblica è richiamo ad evitare quelle sacche di privilegio che tendono ad istituirsi nell'ambito dell'Amministrazione pubblica. Tuttavia c'è una linea della Presidenza del Consiglio che va nel senso desiderato dal collega Pavan e da me descritto, perchè, ad esempio, il Consiglio superiore della magistratura ha fatto la richiesta per avere misure privilegiate per i propri dipendenti, cioè una gestione ad amministrazione propria. Questo, capite bene da che cosa nasce: dal desiderio di una specificità per acquisire trattamenti non compatibili con quelli degli altri pubblici dipendenti. La Presidenza del Consiglio ha trasmesso questa richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e noi abbiamo immediatamente chiarito che non c'era nessun

motivo per privilegiare un'attività comune a tutte le amministrazioni pubbliche. Il personale d'ordine che fa servizio, svolge le funzioni direi con un certo privilegio rispetto a tutto il rimanente personale statale; non c'è nessuna specificità ma siamo nell'assoluta normalità della gestione.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Per la verità interpretavo la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al primo comma, come decreto del Ministro della funzione pubblica perchè quando abbiamo istituito il Dipartimento della funzione pubblica abbiamo inteso trattarsi — là dove c'era — del Ministro apposito che svolgeva le funzioni e, dove non c'era, tali funzioni erano svolte dal Presidente del Consiglio. Però se dobbiamo precisare meglio sono disponibile.

PRESIDENTE. È molto difficile precisarlo perchè oggi c'è un Ministro della funzione pubblica, domani può non esservi più.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Infatti, signor Presidente, potrebbe verificarsi proprio questo.

JANNELLI. Vorrei intervenire proprio su questo punto, non se ne abbia il Ministro della funzione pubblica, ma l'Avvocatura dello Stato è organo ausiliario ed ha una diretta dipendenza con la Presidenza del Consiglio, pertanto si sgancia da questo Dipartimento della funzione pubblica.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Anche il personale che presta servizio al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti fa capo al Dipartimento della funzione pubblica; sono dipendenti dello Stato, in una posizione atipica.

PRESIDENTE. Senatore Jannelli, a me sembra, anche per una valutazione sul piano istituzionale, che sia meglio lasciare il testo così com'è.

Do ora lettura di un emendamento presentato dal Gruppo comunista. Alla fine del primo comma dell'articolo 2 aggiungere le

1^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

seguenti parole: «nel rispetto dei principi generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, bisogna apportare una correzione e anzichè «impiegati» mettere «dipendenti civili dello Stato».

MAFFIOLETTI. Il termine «impiegati» non è superato.

PAVAN. Ma non esiste più la suddivisione tra salariati ed impiegati, pertanto lo possiamo considerare superato.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'articolo 3, vorrei osservare che per togliere ogni dubbio sarebbe opportuno riferirsi alle «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dell'ente».

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. No, perchè poi nasce il dubbio che dove non c'è riferimento all'ente si fa riferimento ad altro.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Saporito, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

BIGLIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto. Il contenzioso di cui qualche collega ha parlato si riferisce alla formula «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative» e allora si pone il problema se la rappresentatività deve essere specifica per il singolo contratto o per il singolo ramo della Pubblica amministrazione, oppure generica. Può darsi che io non conosca abbastanza il «mappamondo» delle rappresentanze sindacali, ma a me non risulta che vi sia stato contenzioso su quest'ultima formula con l'aggiunta «sul piano nazionale». Quindi a mio modo di vedere tale aggiunta serve proprio per risolvere in un determinato modo quei dubbi cui dava luogo

la precedente formula e serve a risolvere in un senso che io non considero appropriato. Considero preferibile l'intervento delle organizzazioni che sono maggiormente rappresentative tra coloro che sono destinate ad essere regolamentate da questa normativa. Per questo motivo voto contro l'emendamento; non presento emendamenti a mia volta perchè avendo preso atto dell'orientamento della Commissione mi rendo conto che sarebbero respinti, ma desidero far presente che non sono certamente l'interpretazione o le assicurazioni del relatore o del Ministro che potranno vincolare l'autorità giudiziaria un domani a dare al significato proprio delle parole quel senso che deriva dalle parole stesse. Pertanto l'aggiunta «sul piano nazionale» equivale a fare una scelta ben determinata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Il secondo emendamento, presentato dal senatore Taramelli, tende ad aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 2, le parole: «nel rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Anch'io mi dichiaro favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Taramelli.

È approvato.

Il relatore, infine, ha presentato un emendamento suppressivo del secondo comma dell'articolo 2.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Mi dichiaro favorevole alla soppressione.

1^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

(Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico)

1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonchè i criteri di destinazione dei vincitori, nel rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

È approvato.

Art. 3.

(Organizzazione dei servizi)

Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

È approvato.

Art. 4.

(Premio di produttività)

1. Una quota pari al venti per cento delle competenze di cui all'articolo 21 del testo

unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è prededotta con decreto dell'Avvocato generale dello Stato a favore del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, ferma restando l'attribuzione al personale stesso del compenso per lavoro straordinario, dei compensi incentivanti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di altre spettanze similari.

2. L'importo così determinato sarà ripartito fra il personale addetto a ciascun ufficio, con i criteri e le modalità che saranno indicati nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

3. Detti criteri dovranno tener conto, in particolare, dell'apporto produttivo e della partecipazione lavorativa del personale.

TARAMELLI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo desidero avanzare la proposta di stralcio dell'articolo 4.

Tale norma, infatti potrebbe creare ulteriori tensioni all'interno dell'Avvocatura generale, tensioni che si verrebbero ad aggiungere a quelle già esistenti. In sostanza, con l'articolo 4 si vuole attribuire un premio di produttività, restando fermi i compensi per lavoro straordinario e quelli incentivanti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 344, del 1983: dunque un premio in più, un premio che viene replicato. Con questo si deroga alla norma di carattere generale. Il premio viene stabilito senza nessun criterio, dato che si demanda al regolamento che sarà predisposto dall'Avvocato generale. Ritengo, inoltre, che vi sarà una corsa al premio anche per tutti gli altri dipendenti che non svolgono funzioni così delicate.

Abbiamo l'esperienza di ciò che avvenne quando si realizzò una norma di questo genere per il personale della Presidenza del Consiglio, norma che ora necessita di alcune modifiche. Vi potrei portare altri esempi di ciò che è avvenuto in passato dopo l'approvazione di leggi dello stesso tenore.

È per queste ragioni che riteniamo di dover proporre uno stralcio dell'articolo 4 per poter affrontare poi la questione in maniera

più ponderata, in un disegno di legge a stante. In subordine chiediamo che il Ministero — che dispone di strumenti più idonei — elabori un testo più circostanziato, acquisendo anche le valutazioni dell'osservatorio del pubblico impiego; vi dovrà altresì essere un nesso tra questo premio e un discorso più generale, altrimenti attiviamo un meccanismo che avrà come conseguenza quella di una rincorsa per avere l'esistente e qualcosa in più, perchè tutti avranno qualcosa da rivendicare. Inoltre, devo aggiungere che non mi sembra molto simpatico questo scambio di personale.

Riassumendo, la nostra proposta è quella di stralciare l'articolo, ma se la Commissione non conviene, ritengo indispensabile modificare il testo in modo che il premio di produttività risponda a criteri ben determinati.

JANNELLI. Sono contrario alla proposta di stralcio avanzata dal senatore Taramelli e ritengo che l'articolo debba essere approvato senza subire modifiche.

BIGLIA. Sono favorevole alla proposta di stralcio. Infatti, se da una parte riconosco giusto offrire un premio di produttività ad avvocati e procuratori, data la natura specifica delle loro funzioni, dall'altra non sono d'accordo che una parte dei compensi provenienti dalle cause vinte debba essere devoluta a favore di personale amministrativo, il quale svolge, sia pure negli uffici dell'Avvocatura dello Stato, un servizio analogo a quello che viene svolto in altri uffici ministeriali e che quindi non ha alcun bisogno di un premio incentivante. Mentre per l'avvocato ed il procuratore, che svolgono un'opera di carattere intellettuale, può essere comprensibile un particolare incentivo che deriva dalla vittoria nelle cause, non si comprende perchè lo stesso incentivo debba essere riconosciuto in via generale a favore di tutto il personale: un «bottino» da ripartire in violazione ai principi cui si era riferito il senatore Taramelli e che non sto qui a ripetere.

MURMURA. Sono molto perplesso sulla legittimità o quanto meno sull'opportunità di questo articolo. Gradirei sapere dal Mini-

stro le mansioni ed i compiti per i quali sono state assunte queste persone. Mi sembra infatti veramente strano che essi, facendo il loro dovere (ricerca dei precedenti, dattilografia e compilazione dei fascicoli di causa), abbiano diritto ad una parte degli onorari che spettano agli avvocati. Vorrei sapere se il personale degli uffici legali del parastato (l'INPS, ad esempio) gode degli stessi compensi.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Si può dire la stessa cosa degli avvocati, che sono chiamati a fare il loro dovere. Il collega Garibaldi, con la sua solita schiettezza, quando discutemmo di ciò disse che non si spiegava perchè dovessero andare degli incentivi a questi avvocati che avevano dovuto vincere un concorso per essere chiamati a svolgere quelle funzioni.

Faccio allora presente che qui non concediamo qualcosa di nuovo al personale dell'Avvocatura dello Stato. Semplicemente riconosciamo qualcosa che è stato previsto all'atto costitutivo dell'Avvocatura dello Stato e che è stato dato fino al 1983 per effetto del regolamento; poi fu messo in dubbio perchè il regolamento non poteva derogare ad una norma generale che non ammetteva ciò. Si è sempre detto però che, con legge, quello che poteva ormai definirsi un diritto sarebbe stato ripristinato.

Questo è un punto di equilibrio che è stato proposto dal Governo, sul quale sono d'accordo l'Avvocatura generale dello Stato e le organizzazioni sindacali. Mi sembra non offensivo per nessuno se ripristiniamo tale norma. Mi permetto di insistere perchè altrimenti si annullerebbe tutto lo spirito della disposizione.

BIGLIA. E facciamo questo togliendo delle spettanze agli avvocati.

DE CATALDO. Sono contrario allo stralcio perchè credo che esso non consenta alla legge di avere una fisionomia che è quella che è stata ricercata dal Governo e sulla quale concordo. Devo osservare che in tutti gli enti pubblici che hanno gli avvocati ed in tutti gli enti locali, ad esempio al comune di Roma, i

dipendenti a fine anno si ripartiscono una percentuale. Questo è tranquillamente comprensibile — permettetemi che ve lo dica io che faccio l'avvocato — perchè il lavoro esercitato da una serie di collaboratori che vanno dal cronologico alla formazione dei fascicoli, è un lavoro qualificato. Personalmente sono contrario a che gli avvocati percepiscano queste somme, ma allora non le dovrebbe prendere nessuno.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Comprendo perfettamente le perplessità dei colleghi che sono intervenuti. Devo dire che l'argomento che mi ha persuaso in favore dell'articolo 4 è che in sostanza non si viene a creare un diritto a percepire, ma si inserisce soltanto la possibilità che il 20 per cento degli emolumenti comunque acquisiti — anche in misura piuttosto ingente — dagli avvocati passi nelle tasche dei dipendenti. Quindi non si tratta di un balzello nuovo da far pagare, ma di una distribuzione più equa, resa necessaria da una situazione di malessere esistente negli uffici. Infatti il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, pagato con il solo stipendio e senza incentivazioni, vede altri dipendenti che, oltre alle elevate retribuzioni, godono anche di proventi *extra* ugualmente elevati. Sono stati gli stessi avvocati dello Stato che, rendendosi consapevoli di questa situazione di malessere reale, hanno rinunciato ad una parte di quanto fino ad oggi era di loro esclusiva spettanza.

Si viene, quindi, a modificare così soltanto una situazione di privilegio, già esistente.

Credo che forse quello che potremmo fare sarebbe introdurre al terzo comma un'altra formula: «Detti criteri dovranno tener conto, in particolare, dell'apporto produttivo e della partecipazione lavorativa del personale». Io sopprimerei la congiunzione «e» dopo «apporto produttivo» e parlerei della produttività complessiva dell'ufficio, in maniera che su questo argomento potremmo sentire, in sede di formazione del decreto, le organizzazioni sindacali ed eventualmente la commissione potrà avere qualche idea per studiare un meccanismo, da inserire nel regolamento, che consenta di attivare la produttività

e rendere più proficua la collaborazione. Certo dovrebbe trattarsi di criteri obiettivi, senatore De Cataldo, anche lei è come me avvocato e sa che molte volte ci capita di essere in ritardo e in imbarazzo perchè non abbiamo, ad esempio, dattilografato in tempo le copie, le ricerche giurisprudenziali non sono state fatte, certi adempimenti cronologici non vengono portati a termine con tempestività, oppure qualche volta l'Avvocatura dello Stato è assente o arriva all'ultimo momento. Si potrebbe allora studiare una serie di meccanismi volti a garantire un regime diverso di produttività, cioè una più intensa collaborazione di tale personale, che potrebbe giustificare l'utilizzazione dagli incentivi al fine di una migliore difesa dello Stato; questo mi augurerei, anche se sono convinto che per una migliore difesa dello Stato bisogna fare un'altra cosa: togliere le «propine» quando le cause vengono perdute o quando vengono compensate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il secondo comma parla di criteri e di modalità che saranno indicati nel regolamento di cui all'articolo 2, comma primo. Il che significa che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative partecipano anche alla individuazione dei criteri. Devo richiamare l'attenzione sulla particolare delicatezza della votazione che andiamo ad intraprendere in merito alla richiesta di stralcio dell'articolo 4, sulla quale si sono dichiarati in senso contrario sia il relatore che il Governo.

MURMURA. Signor Presidente, dichiaro di astenermi nella votazione in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 4, proposto dal senatore Taramelli.

Non è approvato.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. In ordine a quanto ha detto il Ministro, dato che è stata respinta la proposta di stralcio, potremmo sopprimere il terzo comma dell'articolo 4 ed aggiungere al secondo comma, dopo le parole: «della presente legge», le

1^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

altre: «con particolare riferimento alle esigenze di produttività degli uffici».

MAFFIOLETTI. No, non «alle esigenze di produttività», ma «alla produttività»,

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo 22 della legge n. 312 del 1980 si parla di produttività e di rendimento, vogliamo usare queste parole?

MAFFIOLETTI. Il terzo comma recita: «Detti criteri dovranno tener conto, in particolare, dell'apporto produttivo e della partecipazione lavorativa del personale». Qui siamo sempre nel campo dell'apporto, mentre si tratta di valutare la produttività e togliere anche le parole «in particolare».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il Ministro aveva detto «con riferimento alla produttività».

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione. Il riferimento all'ufficio non è pertinente: nello stesso ufficio ci posso essere io che lavoro ed altri che non lavorano, perciò il riferimento deve essere al personale. Che differenza c'è fra apporto produttivo e produttività? Io suggerirei di lasciare il testo com'è.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 4.

BIGLIA. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto contrario all'articolo 4. Innanzitutto perchè non è stata accolta la proposta di stralcio e quindi per i motivi che avevo addotto in sede di dichiarazione di voto favorevole alla proposta di stralcio, ma anche perchè questo fondo avrebbe bisogno di una regolamentazione. Se la ripartizione del fondo viene così generalizzata, sarebbe quanto meno necessario che si tenesse conto di ripartire nello stesso modo il netto che rimane tra gli onorari acquisiti all'Avvocatura e quelli che lo Stato deve pagare. Quindi

bisognerebbe ripartire il saldo attivo fra gli onorari incassati e quelli che si devono pagare e questo è un ulteriore argomento — la necessità di regolamentare meglio il fondo — a favore dello stralcio: non essendo stata accolta tale proposta annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

TARAMELLI. A nome del Gruppo comunista dichiaro anche io il voto contrario all'articolo 4.

MURMURA. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto e non essendo stato formalizzato alcun emendamento, metto ai voti l'articolo 4.

(Seguono le operazioni di voto).

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova.

Non è approvato.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, poichè ritengo di grande rilievo l'articolo 4 testè respinto dalla Commissione, chiedo, a nome del Governo, che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Do atto al rappresentante del Governo della richiesta di rimessione all'Assemblea ed avverto che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 17,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO